

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 05/E/171019

San Fior, lì 19/10/2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: Riduzione del tetto per le compensazioni dei crediti emergenti da dichiarazioni dei redditi prive del Visto di Conformità

Sommario

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in **compensazione orizzontale** i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap **per importi superiori a 5.000 euro annui** (limite così diminuito dai precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. 50/2017), devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità sulle dichiarazioni**.

Visto di conformità imposte dirette/relative addizionali/Irap

Il prossimo 31 ottobre scade il termine di presentazione telematica delle

- **dichiarazioni dei redditi** del Periodo d'imposta 2016 delle Persone fisiche (ex mod. 740), delle Società di Persone (ex 750), delle Società di Capitali (ex 760), degli Enti non Commerciali (ex 760-bis), rispettivamente, modelli PF2017, SP2017, SC2017 ed ENC2017;
- **dichiarazioni Irap**, del 2016, Mod. IRAP2017;
- **dichiarazioni dei sostituti d'imposta**, periodo d'imposta 2016, mod. 770 2017.

Le norme vigenti consentono che l'eventuale credito di imposta scaturente dalle suddette **dichiarazioni**, in alternativa al rimborso, possa essere utilizzato fin dal primo giorno del periodo d'imposta successivo:

- a) Verticalmente, per pagare imposte della stessa natura;
- b) Orizzontalmente, per pagare altre imposte o contributi.

Così, ad esempio, un credito IRES (imposta sui redditi delle società) maturato nel 2016 (che risulterà esposto nella dichiarazione dei redditi SC2017 in scadenza), potrebbe alternativemente:

- a) essere (o essere stato) utilizzato per pagare gli acconti IRES del 2017 (il primo già scaduto da tempo ed il secondo in scadenza in novembre);
- b) essere (o essere stato) utilizzato in compensazione orizzontale per pagare altre imposte e contributi (ad esempio, ritenute e contributi dei dipendenti).

L'art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, modificando la disciplina previgente, **ha abbassato drasticamente da 15.000 a 5.000 euro annui il tetto delle compensazioni orizzontali che potevano essere fatte senza il visto di conformità sulle dichiarazioni**.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

L'apposizione del visto di conformità si rende, quindi, necessaria (solo) per coloro che intendono utilizzare **orizzontalmente** (o che hanno già utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2016.



La semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione orizzontale o anche utilizzato, ma per importi non eccedenti i 5.000 euro) **non** è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto sulla rispettiva dichiarazione.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni.

L'infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto è invece punita con una sanzione pari alla **sommatoria** dell'imposta, degli interessi e della sanzione del 30%.

Cos'è il Visto di conformità e chi lo rilascia

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rientrano tra i soggetti che possono apporre il «**visto di conformità**», a norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il soggetto che intende rilasciare il Visto di conformità deve prima di tutto effettuare la Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate, attestando il possesso dei requisiti stabiliti ed esibendo copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999 (dopo l'abbassamento del tetto, la copertura assicurativa deve essere adeguata alla più ampia platea delle dichiarazioni soggette al Visto).

Successivamente, prima di rilasciare il Visto di conformità, dovrà:

- “anticipare” i controlli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, volti ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti;
- per quanto riguarda i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.

Si riporta qui di seguito, a titolo di esempio, la **Check list** dei controlli propedeutici al rilascio del Visto di conformità sulle Dichiarazioni delle Società di Capitali (SC2017), per l'utilizzo in compensazione dei crediti IRES, proposta dalla Circolare AdE n. 28/E del 25 settembre 2014:

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Risccontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d'imposta
7. Risccontro dell'eccedenza d'imposta emergente dall'UNICO dell'anno precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
9. Controllo delle ritenute d'acconto
10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo delle perdite pregresse

Richiesta di rilascio del visto di conformità

Gli assistiti che, preso atto di quanto sopra esposto, sono intenzionati ad effettuare (oppure hanno già effettuato) la compensazione orizzontale dei crediti scaturenti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza **per importi superiori a 5.000 euro**, dovranno fare espressa ed urgente richiesta allo Studio scrivente di rilascio del **Visto di Conformità**, compilando il riquadro in calce alla presente.

Lo Studio si riserva il diritto di accettare l'incarico solo dopo la verifica dei necessari presupposti.

Ai fini della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (*"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*), in vigore dal 29 agosto 2017, che stabilisce l'obbligo del preventivo scritto per tutte le professioni regolamentate, precisiamo che, per l'apposizione del Visto, salvo pattuizioni particolari, lo Studio scrivente applicherà una maggiorazione del 25% all'onorario stabilito per la redazione della dichiarazione, con un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La segreteria

Il/la sottoscritto/a nato/a Il
....., preso atto di quanto precede, richiede allo Studio Andreetta & Associati l'apposizione del
Visto di Conformità sulla dichiarazione mod.
.....
Data Firma